

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **497/1990** (ECLI:IT:COST:1990:497)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Udienza Pubblica del **25/09/1990**; Decisione del **15/10/1990**

Deposito del **26/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **31/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16649**

Atti decisi:

N. 497

## SENTENZA 15-26 OTTOBRE 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1990 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Casa di cura Torina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Casa di cura Torina e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Tullio Fortuna e Rosario Flammia per la S.p.a. Casa di cura Torina, Gianni Romoli per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. - La Casa di cura Torina S.p.a., per effetto di giudicato, era inquadrata nel settore industria e, quindi, era ammessa a beneficiare degli sgravi contributivi. Intervenuta la legge 9 marzo 1989, n. 88, che, tra l'altro, prevedeva (art. 49) nuovi inquadramenti delle imprese, tale casa di cura era classificata dall'I.N.P.S. nel settore del commercio, con perdita degli sgravi. Adiva, quindi, il Pretore di Palermo perché dichiarasse il suo diritto alla conservazione del beneficio anteriormente riconosciute.

L'I.N.P.S. eccepiva che, ai fini assistenziali e previdenziali, valeva il nuovo inquadramento perché il citato art. 49 della legge n. 88 del 1989, al terzo comma, disponeva che erano "fatti salvi solo gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o da decreti ministeriali emanati per le aziende plurime ai fini della erogazione degli assegni familiari (art. 4 del d.P.R. n. 797 del 1955)".

Il giudice adito rilevava che la interpretazione della norma suggerita dall'I.N.P.S., oltre ad apparire in contrasto con l'intento, risultante dai lavori preparatori, di conservare gli inquadramenti in atto, importava violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Risultavano infatti accomunate in uno stesso regime previdenziale attività disomogenee; si determinava una irrazionale discriminazione tra aziende identiche operanti nello stesso settore, essendo alcune di esse ammesse al godimento di sgravi contributivi ed altre escluse solo in base al dato temporale.

1.1 - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la Casa di cura e l'I.N.P.S. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1 - La Casa di cura ha premesso che non emerge la volontà espressa di abrogare la precedente normativa in materia di sgravi contributivi e che non è ipotizzabile una abrogazione implicita in quanto le finalità della legge n. 88 del 1989 sono solo quelle della ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., mentre gli sgravi contributivi sono strumenti di politica economica. Ha osservato, poi, che effettivamente la disposizione censurata contrasta con l'art. 3 della Costituzione siccome irrazionale, in quanto risultano inquadrate nel settore industriale anche imprese di servizi (trasporti, comunicazioni, spettacolo) e nel settore terziario tutte le altre imprese che svolgono attività di produzione di servizi finanziari. Risulterebbe violato anche l'art. 41 della Costituzione perché la norma censurata, classificando la produzione di servizi industriali o ausiliari dell'industria nel settore terziario, incide nell'assetto costituzionale di materie, quali l'industria e il commercio, vincolate nel loro contenuto o quanto meno, nei principi base e l'intervento autoritativo del legislatore in ordine alla natura dell'attività intrapresa dal datore di lavoro, limita le sue scelte ed elimina la libertà della iniziativa economica.

3. - L'I.N.P.S. ha concluso per la infondatezza della questione. Per quanto riguarda la

dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, ha osservato che le parziali disomogeneità rilevate dal giudice a quo, sono inevitabili allorché una disposizione accomuni in una vasta categoria attività diverse, senza che per questo si determini la violazione del suddetto precetto costituzionale; che il giudice può certamente ovviare al preteso trattamento discriminatorio con una interpretazione della norma adeguatrice alla Costituzione; che per precedenti inquadramenti avvenuti in base a leggi speciali deve intendersi quello concernente intere categorie di datori di lavoro già classificati in settore diverso da quello ad essi spettante.

4. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha affermato la insussistenza della rilevanza della questione sollevata in quanto il giudizio a quo riguarda un'impresa la cui posizione è regolata dalla normativa precedente in base alla quale è stata inquadrata nel settore "industria".

Ha rilevato, poi, che il dato temporale assunto come termine di discriminazione risponde all'esigenza razionale di non interferire troppo drasticamente, nella ristrutturazione del sistema, su situazioni già verificatesi e di far salvi i diritti quesiti.

Ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione.

5. - Nell'imminenza dell'udienza la parte privata ha presentato memoria nella quale ha osservato che l'interpretazione seguita dall'Avvocatura Generale dello Stato conferma l'ingiustificata e irrazionale discriminazione tra aziende identiche operanti nello stesso settore; che la nuova disciplina non può incidere sui diritti quesiti dagli imprenditori e sconvolgere l'organizzazione imprenditoriale strutturata in base al precedente modello normativo; che il legislatore ha irrazionalmente esercitato il suo potere discrezionale perché, inquadrandosi nel settore terziario le imprese che producono servizi, irrazionalmente si trascura la rilevanza della finalità produttiva a favore di un modello di intermediazione, marginale o inesistente nelle attività industriali e costituenti, invece, aspetto caratteristico di quelle commerciali.

#### *Considerato in diritto*

1. - Il Pretore di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, da lui interpretato nel senso che restano salvi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, o derivanti da leggi speciali o da decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 797 del 1955 (Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), perché risulterebbero violati gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto, essendo accomunate in uno stesso regime previdenziale attività disomogenee, si creerebbe una ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento, con pregiudizio anche del libero esercizio dell'attività economica, tra aziende identiche operanti nello stesso settore, le une ammesse a godere gli sgravi contributivi e fiscali con conseguente riduzione del costo di lavoro, le altre escluse in base al solo dato temporale del loro inquadramento.

2. - La questione è inammissibile.

Invero, controvertendosi nella fattispecie sulla conservazione del beneficio dello sgravio contributivo riconosciuto alla ricorrente Casa di cura con sentenza passata in giudicato, non trova applicazione la disposizione censurata, ma la legge n. 1089 del 1968, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 918 del 1968.

Come si è già affermato (sentenza di questa Corte n. 12 del 1987), la disciplina degli sgravi contributivi presenta caratteri di specialità relativamente sia all'ambito territoriale degli interventi (Mezzogiorno o zone depresse del centro-nord), sia alle finalità perseguite

(incentivazione di alcune attività produttive, promozione occupazionale, ecc.).

Nella suddetta legislazione si è fatto generico riferimento alle aziende industriali, con utilizzazione della nozione di impresa desunta dall'art. 2195 del codice civile, prescindendosi completamente dal meccanismo apprestato o da altre leggi incentivanti o dal regime previdenziale; senza alcun riferimento o rinvio a leggi previdenziali di inquadramento, mentre lo Stato si è assunto l'onere finanziario relativo.

Peraltro, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, è possibile che la stessa azienda sia classificata nel settore industriale ai fini dello sgravio contributivo e nel settore commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali. Si tratta di una legge speciale, con finalità politico-economico-sociale, di carattere contingente, per cui non può derivarne discriminazione di sorta, in quanto anche altre imprese possono divenire destinatarie dei benefici concessi, dai quali prima risultavano escluse, mentre le stesse imprese beneficiarie possono subire la revoca della relativa attribuzione, sempre però con interventi legislativi, allorché si ritengano ormai realizzate le finalità che hanno ispirato le leggi in materia o le altre finalità pubbliche (economiche, sociali, ecc.) che avevano consigliato la concessione dei benefici.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*